

LE NOTIZIE TECNICHE

Photos designed by Freepik I.R.



LEGGE DI BILANCIO 2021

TECNICO-ECONOMICO E CAA

- Giovani agricoltori: nuovo bando PSR da 26,5 milioni di euro
- Pac 2020: saldo pagamenti dal 1° dicembre dello scorso anno
- Pac e Agricoltore attivo: attenzione agli adempimenti per le fatture
- Biologico: scadenza PAP 31 gennaio
- Proroga termini per la dimostrazione del possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di IAP
- Filiere zootecniche: dal fondo emergenziale aiuti a suini e bovini
- 7° Censimento dell'Agricoltura dal 7 al 30 giugno 2021

AMBIENTE ED ENERGIA

- Divieti stagionali di spandimento
- Distributori gasolio agricolo esclusi dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico
- Novità per la circolazione dei treni agricoli con massa massima superiore a 44 t
- Liberalizzazione del mercato dell'energia e uscita dal servizio di Maggior Tutela

FISCALE

- Legge di bilancio. Credito d'imposta investimenti "Industria 4.0" più vantaggioso dal 16 novembre 2020
- Il credito di imposta "Impresa 4.0": attenzione agli adempimenti
- Novità fatturazione elettronica: nuovo tracciato xml dal 01/01/2021

Legge di Bilancio 2021

Confermati gli sgravi contributivi per i giovani e le agevolazioni fiscali. Previsti sostegni a vari settori e trova conferma il credito d'imposta 4.0. La legge di bilancio (Legge 178/2020) è stata approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 30 dicembre. Essa prevede diversi interventi che interessano il settore agricolo. Di seguito riportiamo quelli maggiormente significativi.

AGEVOLAZIONI FISCALI E CREDITI D'IMPOSTA

- ❖ La legge di bilancio ha previsto l'**esenzione IRPEF per l'anno 2021 dei redditi dominicali e agrari** relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. In particolare, con riferimento all'anno d'imposta 2021, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
- ❖ E' stata prorogata al 2021 la possibilità di innalzare le **percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina** rispettivamente, in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento.
- ❖ E' stato definito l'assoggettamento ad **IVA al 10 per cento delle cessioni di piatti pronti e di pasti** che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.
- ❖ Confermata l'estensione fino al 31 dicembre 2022 della disciplina del credito d'imposta **Transizione 4.0** per gli investimenti in

beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo (vedi articoli specifici nella parte fiscale).

- ❖ **Il credito d'imposta del 40 per cento in materia di sostegno del made in Italy** (articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91), nei periodi d'imposta dal 2021 al 2023, è stato esteso alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle "strade del vino" per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
- ❖ Confermata la proroga del **bonus verde**, con la detrazione del 36% della spesa sostenuta fino ad un massimale di 5.000 euro per unità immobiliare spettante ai contribuenti che eseguono interventi di sistemazione a verde.

FINANZIATI VARI FONDI MIPAAF A SOSTEGNO DELLE FILIERE

- ❖ **E' stato incrementato di 70 milioni di euro, per l'anno 2021, della dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà** nazionale-interventi indennizzatori in favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi dal 1° gennaio 2019.
- ❖ Nello stato di previsione del MIPAAF si prevede una dotazione di 150 milioni di euro a favore del **Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**. La stessa disposizione prevede che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, con uno o più



decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

- ❖ Viene inoltre istituito, sempre presso il Mipaaf, un **Fondo per lo stoccaggio privato dei vini DOC, DOCG e IGT** certificati o atti a divenire tali e conservati in impianti situati nel territorio nazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
- ❖ 10 milioni di euro, per l'anno 2021, sono stati invece destinati al **Fondo nazionale per la suinicoltura**, al fine di sostenere e rilanciare la filiera suinicola nazionale.
- ❖ Ulteriori 10 milioni di euro sono stati destinati all'istituzione di un **Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere agricole apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio**.
- ❖ 40 milioni di euro, per l'anno 2021, sono stati destinati al **Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti** al fine di consentire il consolidamento delle misure di tutela adottate a favore delle persone più bisognose, mediante la distribuzione di derrate alimentari.

2



LAVORO E PREVIDENZA: AGEVOLAZIONI, CASSA INTEGRAZIONE E ALTRE NORME

- ❖ Come previsto dal disegno di legge è stato approvato lo **sgravio contributivo a favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli**, i quali saranno esentati dal versamento dei contributi obbligatori per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
- ❖ E' stato esteso al biennio 2021-2022 lo **sgravio contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti fino a 35 anni di età**. La misura del predetto sgravio è stata aumentata dal 50 al 100 per cento dei contributi dovuti dal datore di lavoro privato, nel limite di 6.000 euro annui, ed eleva

da tre a quattro anni la sua durata limitatamente alle assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Per effetto del richiamo della norma originaria dell'incentivo (articolo 1, comma 100 e seguenti, della legge 205/2017), sono esclusi dall'esonero i premi e contributi Inail per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. A fini pensionistici resta ferma l'aliquota per il calcolo figurativo dei contributi.

- ❖ Per le **assunzioni di donne** effettuate nel 2021-2022, la legge di Bilancio prevede l'esonero contributivo del 100% nel limite massimo di 6 mila euro annui, per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione per il tempo indeterminato e di 12 mesi in caso di assunzione con contratto a termine. Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine già incentivato, spetta per un totale complessivo di 18 mesi. La decontribuzione viene riconosciuta a condizione che le donne siano residenti in Calabria, Puglia, Sicilia, Campania e Basilicata e siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o che svolgano la loro attività in un settore con una disparità occupazionale di genere superiore al 25 per cento. Spetta invece per tutte le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure se disoccupate da oltre 12 mesi, over 50, ovunque residenti. Le assunzioni agevolate di donne devono determinare un incremento occupazionale netto.
- ❖ Nella legge di bilancio sono state previste altre **12 settimane di cassa integrazione** gratuita per le imprese che continueranno ad avere difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica. Il **blocco di licenziamenti**, come indicato, è stato prorogato fino al 31 marzo 2021.
- ❖ La legge di Bilancio ha spostato al 31 marzo la data - prima fissata al 31 dicembre 2020 - entro la quale **si potranno prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a termine senza l'indicazione della causale**. Tale facoltà (in deroga la "decreto dignità") è consentita per una sola volta. Inoltre la proroga o il rinnovo devono avere una durata massima di 12 mesi perciò, nel suo complesso, il rapporto di lavoro non può superare i 24 mesi.

CREDITO GARANTITO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

- ❖ La legge di bilancio proroga l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 13 del decreto legge 23/2020 fino al 30 giugno 2021, consentendo alle piccole e medie imprese di ricorrere al credito garantito ancora per ulteriori sei mesi. E' stato inoltre previsto il prolungamento da 10 a 15 anni - su richiesta dell'interessato - della durata dei finanziamenti concessi dal **Fondo per le piccole e medie imprese**, senza valutazione e con garanzia al cento per cento, in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.
- ❖ La norma contempla la sospensione fino al 31 gennaio 2021 dei termini di scadenza relativi a **vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva**, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021.
- ❖ Anche la moratoria dei pagamenti delle rate (ex articolo 56 del decreto legge 18/2020) è prorogata in via automatica al 30 giugno 2021, salvo rinuncia espressa dell'impresa da comunicare entro il 31 gennaio.

Giovani agricoltori: nuovo bando PSR da 26,5 milioni di euro

Nuovo bando del PSR 2014-2020 a sostegno dei giovani agricoltori approvato la Regione del Veneto, con una dotazione di 26,5 milioni di euro è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale l'8 gennaio 2021. Le risorse stanziare per il ricambio generazionale comprendono il finanziamento dei premi da 40.000 euro per il primo insediamento a capo delle aziende (per un totale di 10 milioni di euro), che consentono di sostenere l'insediamento di 250 nuovi giovani agricoltori. L'aiuto è parte integrante del "pacchetto giovani", ovvero lo strumento che consente ai beneficiari di attivare anche il tipo d'intervento 4.1.1 per gli investimenti aziendali (15 milioni di euro a bando) e/o il tipo d'intervento 6.4.1 per la diversificazione delle attività agricole (1,5 milioni). Il termine per la presentazione delle domande è fissato a 120 giorni dalla pubblicazione del bando sul BUR. Per informazioni e per la presentazione delle domande di aiuto i Giovani Agricoltori interessati possono rivolgersi agli uffici delle associazioni provinciali di Confagricoltura.



Pac 2020: saldo pagamenti dal 1° dicembre dello scorso anno



Agea, con la Circolare 80182 del 2 dicembre 2020, ha fornito le indicazioni per l'erogazione dei saldi dei pagamenti della Domanda Pac della passata campagna.

Dal 1° dicembre 2020 gli Organismi Pagatori (Avepa nel caso del Veneto) possono procedere al pagamento dei saldi della Domanda Unica 2020. Non essendo però stato ancora stabilito il valore dei titoli per l'anno in corso, soggetto a modifiche per effetto delle richieste alla riserva e per altri fattori, Agea, in via prudenziale, ha indicato l'applicazione di un tasso di riduzione nella misura del 10% del pagamento di base e del greening. Ai piccoli agricoltori sarà invece erogato il valore intero senza alcuna riduzione. Il saldo definitivo verrà pagato una volta fatto il ricalcolo dei titoli, comunque entro il 30 giugno.

In questa occasione il valore dei titoli potrebbe subire delle modifiche anche a seguito dell'adozione dei provvedimenti nazionali, conseguenti al Regolamento UE transitorio per gli anni 2020-2021 e 2022.

Come sempre non potranno essere erogati i pagamenti relativi al giovane agricoltore e i pagamenti dei premi accoppiati (art. 52, Reg. UE n. 1307/2013), fino a quando non saranno concluse le istruttorie a livello nazionale.

3

Pac e Agricoltore attivo: attenzione agli adempimenti per le fatture

La riforma della PAC ha introdotto dal 2015 l'obbligo del requisito di agricoltore attivo per poter beneficiare di diversi contributi, tra i quali gli aiuti diretti ("Domanda PAC") e i contributi sulle polizze assicurative agevolate. Ricordiamo che, in assenza di iscrizione all'INPS come coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali e se i pagamenti nell'anno precedente sono superiori a 1.250 Euro, è necessario avere partita IVA agricola con:

- dichiarazione relativa all'anno precedente.
- spesometro relativo all'anno precedente con relative fatture.
- dichiarazione di esenzione alla presentazione dello spesometro con fatture relative all'anno precedente.

Purtroppo, ogni anno ci sono agricoltori che perdono i contributi per mancanza del requisito di agricoltore attivo, perché non hanno nessuna fattura relativa all'attività agricola per l'anno precedente.



Biologico: scadenza PAP 31 gennaio

Si ricorda alle aziende agricole che aderiscono alla produzione biologica che, entro il 31 gennaio 2021, occorre presentare il PAP (programma annuale di produzione,) sia per le produzioni vegetali, che animali. Allo scopo, è necessario quindi che le aziende biologiche si rivolgano al proprio ufficio Confagricoltura di riferimento per comunicare:

1. il piano culturale 2021;
2. le rese previste (tonnellate per ettaro) per le singole colture,



3. le varietà utilizzate in caso di semina del grano duro,
 4. eventuali variazioni intervenute per le superfici in conduzione e animali allevati.
- Si sottolinea che la mancata presentazione del PAP entro i termini previsti comporta una non conformità da parte dell'Organismo di controllo e la conseguente decurtazione dei contributi del Programma di sviluppo rurale.

Proroga termini per la dimostrazione del possesso dei requisiti per il **riconoscimento della qualifica di IAP**



Con DGR N. 1590 la Regione Veneto ha concesso una proroga di 12 mesi del termine per la dimostrazione del raggiungimento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'articolo 1 comma 5 ter della D.Lgs n. 99/2004 per le domande presentate nel corso del 2018, stante le difficoltà di ordine economico e organizzativo riscontrate dalle imprese nel 2020 a causa della pandemia COVID 19.

Dato infatti che numerosi agricoltori, per i quali il termine per il riconoscimento per la qualifica di IAP scade nel 2021, non sono in grado di effettuare nel corso del corrente anno gli interventi che consentirebbero loro di ottenere la qualifica di IAP, si è accordato a tali soggetti di disporre di un ulteriore periodo di tempo pari a 12 mesi al fine di poter conseguire i requisiti per il relativo riconoscimento.

Filiere zootecniche: dal fondo emergenziale aiuti a suini e bovini



La Conferenza Stato-Regioni ha approvato l'intesa relativa alla modifica del DM 23 luglio 2020 che riguarda l'istituzione del Fondo emergenziale per le filiere in crisi. Con tale modifica si è stabilito che le risorse residue vengano destinate alle imprese agricole di suini

con l'aumento dell'aiuto a capo fino a 30 € per ogni scrofa allevata dal 1 gennaio al 30 giugno 2020.

Inoltre, sempre con riferimento alle risorse residue, è stato previsto di concedere alle imprese agricole di allevamento di bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione, un aiuto fino a 60 euro per ogni capo macellato nel periodo giugno-luglio 2020.

7° Censimento dell'Agricoltura dal 7 al 30 giugno 2021

Informiamo che nel primo semestre 2021 sarà realizzato il 7° Censimento dell'Agricoltura Italiana.

Per questo Censimento l'Istat si avvarrà in larga misura dei Centri di Autorizzati di Assistenza Agricola perciò, nel nostro caso, del Caa delle Venezie.

Gli operatori del CAA, che usualmente assistono le aziende per gli adempimenti inerenti la Pac, si occuperanno anche del Censimento. Tutte le aziende saranno perciò contattate dagli stessi al fine di prendere un appuntamento per la compilazione del questionario.

Le aziende non assegnate al CAA verranno contattate da un intervistatore del Contact Center, incaricato dall'Istat ad effettuare l'intervista telefonica.

E' anche possibile compilare in questionario in autonomia collegandosi al sito Web <https://raccoltadati.istat.it/censagr2020>. Gli uffici di Confagricoltura sono a disposizione al fine di fornire ulteriori informazioni sul Censimento.

Divieti stagionali di **spandimento**

Nelle Zone Vulnerabili ai nitrati lo spandimento dei liquami, letami assimilati e di concimi azotati, è stata possibile fino al 31 ottobre 2020. Nel mese di Novembre grazie alle favorevoli condizioni meteorologiche e alle idonee condizioni di campagna, il divieto è stato

sospeso, come da Bollettino Agrometeo Nitrati, mentre è rimasto in vigore il divieto nel caso di allerta PM10.

La Regione del Veneto con Decreto n. 285 del 24 Novembre 2020 ha ritenuto opportuno ripristinare il divieto assoluto agli spandimenti

degli effluenti di allevamento, materiali assimilabili e acque reflue, sospendendo il meccanismo di flessibilità a partire dal 26 novembre 2020 fino al 31 gennaio 2021 nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati.

Questo provvedimento consentirà di poter riservare nel mese di febbraio 2021 alcune giornate utili alle attività di spandimento, per consentire una gestione ottimale degli effluenti di allevamento anche a conclusione del periodo di divieto di spandimento continuativo previsto dal 1 dicembre al 31 gennaio.

Nella tabella sottostante sono riassunti i periodi di divieto sulla base del terzo programma nitrati e si rimanda ai link evidenziati per un approfondimento sul tema e per visualizzare il bollettino, che si ricorda essere anche disponibile scaricando l'app di Arpav.

Ricordiamo che rimane in vigore quanto previsto nell'Accordo di Bacino Padano, che ha il fine di limitare l'inquinamento da PM10 con l'applicazione di modalità di riduzione di queste polveri sottili in tutta la pianura padana.

Alcune di queste misure di riduzione dei PM10 riguardano anche il settore agricolo.

In particolare, ARPAV dal 1° ottobre al 31 marzo attiva il Bollettino livelli di allerta PM10 per individuare i giorni di allerta e predisporre le varie misure di divieto previste dall'Accordo.

Per approfondimento sul tema si rimanda al **Bollettino livelli di allerta PM10**.

Si mette in evidenza che alcuni Comuni hanno adottato ulteriori misure in tema di PM10 pertanto si consiglia di porre attenzione e verificare eventuali ordinanze comunali e/o contattare l'ufficio tecnico competente nei comuni interessati dagli spandimenti.

5

PERIODO NOVEMBRE 2020 – FEBBRAIO 2021		
TABELLA DIVIETI STAGIONALI DI SPANDIMENTO PER TIPO DI FERTILIZZANTE E TIPO DI ZONA		
ZONA ORDINARIA		
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO
Liquami e assimilati	60 gg	1° dicembre – 31 gennaio
Acque reflue	60 gg	1° dicembre – 31 gennaio
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata	60 gg	1° dicembre – 31 gennaio
Letami e assimilati		Nessun divieto *
Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010		Nessun divieto *
Letami bovino, ovicaprino e di equidi con sostanza secca ≥ 20%		Nessun divieto *
Ammendanti organici, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 con N totale ≤ 2,5%		Nessun divieto *
* previo rispetto di tutte le condizioni di divieto descritte agli articoli 4 e 5 dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016.		
ZONA VULNERABILE		
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO
Liquami e assimilati; acque reflue	120 gg	1° novembre – fine febbraio
Liquami e assimilati; acque reflue – in presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicaei e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata.	90 gg	1° novembre – 31 gennaio
Letami e assimilati	90 gg	1° novembre – 31 gennaio
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata	120 gg	1° novembre – fine febbraio
Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010 **	90 gg	1° novembre – 31 gennaio
PERIODO DI DIVIETO ASSOLUTO: 1° dicembre – 31 gennaio		
Letami bovino, ovicaprino e di equidi *	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio
Ammendanti organici, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 con N totale ≤ 2,5%	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio
* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.		
** sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.		
AVVERTENZE		
Le date dei periodi di divieto sopra riportate individuano le scadenze di ordine generale disposte dalla disciplina regionale vigente.		
Fatto salvo il divieto assoluto di spandimento stabilito per i mesi di dicembre e gennaio (caselle di colore celeste), è necessario verificare le eventuali variazioni al divieto di spandimento, in relazione a:		
<ul style="list-style-type: none"> condizioni agrometeorologiche favorevoli, all'indirizzo ARPAV http://www.arpav.veneto.it/bolagro/agrometeonitrati/nitrati.htm superamento limiti PM10, secondo quanto stabilito dall'accordo Bacino Padano, all'indirizzo: http://www.arpav.veneto.it/temi-ambientali/aria/informazione-al-pubblico-sui-livelli-di-pm10 		

Distributori gasolio agricolo esclusi dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico

La circolare 47/2020 dell'Agenzia delle Dogane chiarisce l'esclusione dall'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle dogane e di tenuta del registro di carico e scarico dei depositi e dei distributori agricoli minori che detengono prodotti energetici denaturati tra cui il gasolio agricolo. Questo importante chiarimento fa seguito ad una serie di iniziative intraprese da Confagricoltura per sensibilizzare le Amministrazioni competenti ad escludere dall'obbligo i prodotti energetici denaturati, come il gasolio agricolo.



Novità per la **circolazione dei treni agricoli** con massa massima superiore a 44 t

Il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha emanato due circolari (*circolare Mit n. 22192 del 13 agosto 2020 e n. 31802 del 9 novembre 2020*) contenenti alcune indicazioni e prescrizioni sulla circolazione stradale relativamente alle masse dei veicoli isolati e dei treni agricoli conseguenti all'applicazione del regolamento Ue 167/2013 (cosiddetta "Mr - Mother regulation" - provvedimento che raccoglie tutte le norme europee relative all'omologazione di trattori, rimorchi e attrezzature trainate).



Le principali novità che interessano gli utilizzatori di macchine agricole omologate in base alla nuova Mother regulation sono le seguenti:

- dopo il 31.12.2020 i proprietari/utilizzatori di macchine agricole munite di documenti di circolazione non riportanti le limitazioni previste, dovranno provvedere a munirsi dell'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada qualora intendano circolare con masse dei treni agricoli superiori a 30t se a 3 assi, 40t se a 4 assi, 44t se a 5 o più assi;

- oltre all'autorizzazione come veicolo eccezionale sarà necessario il pagamento di un indennizzo per la maggior usura della strada.

Su quest'ultimo aspetto, la circolare del ministero rimanda alle tabelle degli indennizzi per l'usura del comparto industriale (l'indennizzo da corrispondere è dell'ordine di 2.500 euro/anno).

Confagricoltura, unitamente a Uncai, Federunacoma e Cai, ha sollecitato il ministero a prevedere indennizzi meno onerosi per la maggiore usura per i treni agricoli con masse superiori a 55 t, trattandosi di trasporti caratterizzati da un numero limitato di viaggi durante l'anno rispetto al settore industriale.


6 Liberalizzazione del **mercato dell'energia** e uscita dal servizio di Maggior Tutela

Si informa che dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese e per le "microimprese" con almeno un punto di prelievo con potenza superiore a 15 kW non sarà più disponibile il servizio di maggior tutela del prezzo e dovranno, obbligatoriamente, passare al mercato libero dell'elettricità.

Il servizio di maggior tutela rimarrà invece attivo fino a fine 2021, per le famiglie e per la generalità delle microimprese (ad eccezione di quelle sopra indicate), così come previsto dalla legge sulla concorrenza n. 124/17 e s.m.i.

, che dovranno passare al mercato libero entro il 1 gennaio 2022. Ciò detto, per i soggetti obbligati al passaggio al mercato libero già dal 2021, che dal 1 gennaio p.v. non avranno ancora scelto un venditore del mercato libero, viene introdotto il "servizio a tutele gradualità". Un servizio per garantire la continuità della fornitura e lasciare il tempo necessario per scegliere l'offerta più adatta alle proprie esigenze.

Il servizio sarà rivolto alle imprese titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione che rispondono alle caratteristiche di essere una piccola impresa in accordo alla definizione comunitaria (avere tra 10 e 50 dipendenti e un fatturato annuo tra i 2 ed i 10 milioni di euro) o microimprese (cioè imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro), con un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15kW.



Per queste tipologie di utenti quindi, dal 1° gennaio 2021, la modalità principale di fornitura sarà il mercato libero, come previsto dalle direttive europee.

Dopo il 1° luglio 2021, invece, ci sarà un'assegnazione a regime e il servizio a tutele gradualità sarà erogato dagli esercenti selezionati attraverso specifiche procedure concorsuali (ripetute dopo tre anni) a livello di aree territoriali, con le condizioni contrattuali delle offerte PLACET.

Le condizioni economiche relative alla spesa per la materia energia continueranno ad essere basate sui valori consuntivi del PUN, come nell'assegnazione provvisoria, ed a comprendere corrispettivi a copertura degli altri costi di approvvigionamento e commercializzazione, con una parte definita in base agli esiti di aggiudicazione della gara.

In ogni caso, è previsto che le piccole imprese ricevano un'informativa dettagliata (da parte del proprio operatore) al momento dell'attivazione del servizio di tutele gradualità a regime. Saranno applicate le condizioni stabilite dall'Autorità riguardo a modalità e tempistiche di fatturazione, contenuto dei documenti di fatturazione, garanzie da richiedere al cliente, tempistiche e modalità di pagamento, di rateizzazione e di applicazione degli interessi di mora in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale ecc.

Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento allo Sportello del consumatore di ARERA o al numero verde 800 166 654.

Legge di bilancio

Credito d'imposta investimenti "Industria 4.0" più vantaggioso dal 16 novembre 2020

La legge di Bilancio 2021 prevede nuovi crediti d'imposta per macchinari e per investimenti innovativi (Industria 4.0). Va detto che mentre scriviamo sono in arrivo nuovi interventi normativi che dovrebbero chiarire il quadro di riferimento.

I commi da 1051 a 1063 della legge di Bilancio per il 2021 ripropongono, in modo più vantaggioso, gli incentivi per gli investimenti in beni strumentali, sia innovativi "Industria 4.0" che "ordinari" partendo dagli acquisti effettuati dallo scorso 16 novembre 2020, sovrappo-
nendosi così alle norme della legge 160/2019.

INVESTIMENTI ORDINARI

La legge di bilancio prevede crediti d'imposta diversi a seconda del tipo di investimento (sono sempre escluse le automobili e gli immobili) e del periodo nel quale viene realizzato.

La prima tipologia riguarda gli investimenti in beni materiali ordinari ("non-industria 4.0") e in beni immateriali non innovativi realizzati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 con conclusione a giugno 2022 (prenotazioni entro dicembre 2022) per i quali è previsto un credito d'imposta del 10% sul costo di acquisto calcolato su un massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di un milione di euro per gli immateriali. Il credito è aumentato al 15% per strumenti tecnologici destinati al lavoro agile. Il credito d'imposta si riduce al 6% per gli investimenti effettuati tra gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 (con coda al 30 giugno 2023).

INVESTIMENTI «INDUSTRIA 4.0»

I beni materiali «Industria 4.0» (con le caratteristiche dell'allegato A alla legge 232/2016) acquistati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 (con coda al 30 giugno 2022 per "prenotazioni" entro il 2021) potranno vantare un credito di imposta del 50% sul costo di acquisto fino a 2,5 milioni di euro, del 30% tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e del 10% tra 10 milioni e 20 milioni di euro. Per gli investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 (con la solita coda al 30 giugno 2023) il credito di imposta scende al 40% sul primo scaglione di 2,5 milioni di euro, al 20% tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e resta al 10% tra 10 milioni e 20 milioni di euro. Gli investimenti in software «Industria 4.0» (allegato B alla legge 232/2016) effettuati nell'intero periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2022 (con coda entro il 30 giugno 2023) potranno vantare un credito di imposta del 20% su un costo massimo di un milione di euro.

COMPENSAZIONI IN TRE ANNI

Il credito di imposta è compensabile in F24 in tre quote annuali di uguale importo a partire dall'anno di entrata in funzione o, per i beni «4.0», da quello di interconnessione (si attende il codice tributo).

QUALE SCELTA FARE TRA I DUE REGIMI

Considerata la sovrapposizione delle due norme la scelta non può che ricadere su quella che permette una maggiore quota di credito d'imposta, anche se le imprese agricole, avendo poche imposte da compensare, devono valutare se il tempo di ripartizione triennale delle quote possa essere sufficiente alla fruizione dell'intera agevolazione. Ciò dalla possibilità di riportare a nuovo la quota parte del credito eventualmente non compensato. Se sarà mantenuta la logica per i crediti d'imposta non fruiti nell'anno, di consentire, in base ai



7

chiarimenti espressi dall'Agenzia delle Entrate nella sua Circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015, il loro riporto a nuovo nel successivo periodo d'imposta, allora si potrà scegliere agevolmente il 50% con ripartizione triennale.

ANNOTAZIONI IN FATTURA

Va infine ricordato che le disposizioni in arrivo della Legge di Bilancio prevedono di riportare in fattura i riferimenti normativi della legge istitutiva. Per le fatture emesse nel 2020, nelle quali sono stati riportati i vecchi estremi di Legge (Legge n.160/2019, articolo 1, comma 184 e seguenti) è necessario ricordarsi di regolarizzare i documenti, manualmente o elettronicamente, seguendo le indicazioni già espresse dall'Agenzia delle Entrate con la sua Risposta all'Interpello n. 439 del 5 ottobre 2020.

L'integrazione potrà avvenire nei seguenti modi: per le fatture cartacee, l'acquirente dovrà integrare i riferimenti normativi sul documento originale con scrittura indelebile, ovvero con un timbro; per le fatture elettroniche, saranno ritenute valide le seguenti soluzioni: 1) stampare il documento tramite l'apposita procedura ed apporre la scritta indelebile o un timbro recante i riferimenti richiesti; 2) senza procedere alla materializzazione del documento, realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso, con le modalità indicate nella Circolare 14/2019.

Il credito di imposta “Impresa 4.0”: attenzione agli adempimenti

La Legge di Bilancio dello scorso anno ha dato alle aziende agricole la possibilità di beneficiare di un credito di imposta per nuovi investimenti. Riportiamo di seguito un riepilogo degli adempimenti di cui tenere conto.

Per poter utilizzare in compensazione il credito già a partire dal mese di gennaio 2021 è necessario che:

- gli investimenti siano effettuati entro il 31 dicembre 2020, o entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo;
- siano conservati la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento dei costi;
- le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisto contengano l'espresso riferimento “credito d'imposta ex art. 1 commi da 184 a 194 Legge n. 160/2019” o alla nuova legge di bilancio se si intende optare per il nuovo regime (vedi articolo precedente);
- siano acquisiti e conservati la perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche di cui agli elenchi allegati A e B alla Legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale; in alternativa, per i beni di costo non superiore a 300.000 euro, la perizia o l'attestato di

conformità possono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa, riportante la dichiarazione che i beni rispondono ai requisiti di cui ai predetti allegati A e B, e dell'avvenuta interconnessione.

Affinché gli uffici dell'Associazione che prestano il servizio di contabilità possano calcolare in modo corretto il credito d'imposta maturato nel 2020 e da impiegare nel 2021 è necessario che le imprese interessate comunichino agli stessi le fatture contenenti gli investimenti interessati dal credito d'imposta.



8

Novità fatturazione elettronica: nuovo tracciato xml dal 01/01/2021

Dal 1° gennaio 2021 sarà obbligatorio usare nuove specifiche tecniche del tracciato XML nel quale sono stati inseriti nuovi codici, in particolare relativi alla “Natura operazione” e “Tipo documento”.

Attualmente i tipi documento principali sono:

- TD01 - FATTURA
- TD02 - ACCONTO/ANTICIPO SU FATTURA
- TD03 - ACCONTO/ANTICIPO SU PARCELLA
- TD04 - NOTA DI CREDITO
- TD05 - NOTA DI DEBITO
- TD06 - PARCELLA
- TD07 - FATTURA SEMPLIFICATA

A questi codici ne vengono aggiunti ulteriori:

- TD16 - integrazione fattura reverse charge interno.
- TD17 - integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero.
- TD18 - integrazione per acquisto di beni intracomunitari.
- TD19 - integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2 DPR633/72.
- TD20 - regolarizzazione di cui all'art. 6 comma 8 D.lgs 471/1997.
- TD21 - autofattura per splafonamento.
- TD22 - estrazione beni da deposito iva.
- TD23 - estrazione beni da deposito iva con versamento dell'iva.
- TD24 - Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lettera A.

- TD25 - Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo, lettera b) DPR633/72.
- TD26 - cessioni di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 DPR633/72).
- TD27 - Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

Tra questi codici segnaliamo quelli di maggiore interesse:

- TD24 da usare quando si emettono fatture differite (con riferimento a DDT) mentre se vengono emesse fatture immediate si continuerà ad usare il codice TD01 come fatto finora.
- TD26 per emissione fatture di beni ammortizzabili o per passaggi interni da un'attività ad un'altra.
- TD27 per emissione fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa iva.

Con le nuove specifiche tecniche è stata dettagliata maggiormente la “Natura” delle operazioni:

- non soggette IVA (N2).
- non imponibili (N3).
- reverse charge (N6).

prevedendone una suddivisione in più codici a seconda della tipologia dell'operazione. Si ricorda che la natura dell'operazione va specificata in presenza di un'operazione senza indicazione dell'IVA.